

N. 84/2022 R.I.F.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Domenica Capezzerà	Relatore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da:

**BPER Credit Management S.C.p.A.** (C.F. 03667810364), con sede legale in Modena (MO) alla Via San Carlo n. 16, quale società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca (P.IVA 03830780361), in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Mirca Marcelloni, giusta procura speciale datata 17/12/2021 (Rep. N. 49440/14898) in qualità di mandataria – in nome e per conto – di BPER Banca S.p.A. in forza di procura speciale del Notaio Dott. Franco Soli rilasciata il 19/01/2017 (Rep. N. 45659/13967), come da documentazione depositata in atti con il deposito integrativo del 03/11/2022;

nei confronti di:

**JELNEST & GERNOR S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO** (C.F e P.IVA 02048620682) con sede legale in Pescara (PE) alla Via Marco Polo n. 17/21.

Con ricorso depositato in data 08/07/2022 la ricorrente ha richiesto il fallimento della debitrice sopra indicata per il mancato pagamento della somma complessiva di € 83.287,84, oltre interessi legali e spese in forza di decreto ingiuntivo n. 218/2022 emesso dal Tribunale di Pescara il 11/02/2022 munito della prescritta formula e spedito in forma esecutiva in data 14.02.2022 (dichiarato definitivo il successivo 11/06/2022), e pedissequo atto di precetto regolarmente notificato;

convocati di fronte al Giudice appositamente delegato richiedente e debitrice;

acquisite informazioni a mezzo C.C.I.A.A. ed Agenzia del Territorio;

udita la relazione del Giudice Relatore incaricato di riferire;



rilevato che, all'udienza del 03/11/2022, è comparso il solo procuratore di parte ricorrente che esisteva per la declaratoria di fallimento, mentre nessuno è comparso per la società debitrice pur se regolarmente citata ai sensi dell'art. 15 III comma L.F.;

attesa l'assegnazione di breve termine da parte del GD per l'integrazione del ricorso -stante il mancato deposito delle procure speciali conferite e citate dalla creditrice- a seguito della quale la ricorrente ha reso disponibile la documentazione richiesta con deposito del 03/11/2022;

alla luce degli atti depositati e delle informazioni acquisite;

considerato che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, giacché la società debitrice risulta avere sede legale nel circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della società resistente e della sua qualità di soggetto fallibile, trattandosi di società che svolge attività di acquisto, realizzazione, arredamento, allestimento anche in franchising e gestione di ristoranti, pizzerie, osterie con cucina, trattorie, bar ed esercizi commerciali in genere per la vendita al pubblico e la somministrazione di bevande ed alimenti;

ritenuto, pertanto, che ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1 L.F. comma 1;

rilevato che non risulta dimostrata la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma;

osservato, infatti, che per la Cassazione *“l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi”* (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309);  
rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L.F., che:

- dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, si evince che la debitrice non ha soddisfatto né contestato il credito da lavoro vantato dall'istante, per il complessivo importo di € 83.287,84 portato da decreto ingiuntivo n. 218/2022 del 11/02/2022 e munito di formula esecutiva, e pedissequo atto di precetto;



- il pignoramento mobiliare tentato in data 22/04/2022 ha dato esito negativo per avere l'ufficiale giudiziario rinvenuto altro soggetto presso la sede legale dell'impresa;  
considerato il difetto di titolarità, in capo alla debitrice, di diritti reali immobiliari utilmente aggredibili;  
rilevato che la società, ad oggi, non è stata cancellata dal registro delle imprese e pertanto non si pongono problemi in ordine al decorso dei termini di cui all'articolo 10 L.F.;  
dedotto, pertanto, che, da quanto sopra esposto e dalla mancanza di elementi di segno contrario forniti da parte resistente, emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza in capo alla debitrice;  
rilevato infine che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati dalla debitrice, come risultanti dagli atti, eccedono sicuramente la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L.F.;

### **P.Q.M.**

### **DICHIARA**

il fallimento di **JELNEST & GERNOR S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO (C.F e P.IVA 02048620682)** con sede legale in Pescara (PE) alla Via Marco Polo n. 17/21;

### **NOMINA**

Giudice Delegato il Dott. Elio Bongrazio e Curatore l'avv. Carmela Panebianco con studio professionale in Pescara via Filippo Masci n. 5, professionista in possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico qui affidatole, anche alla luce del curriculum professionale e delle precedenti relazioni ex art. 33 l.f.

### **ORDINA**

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

### **DISPONE**

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

### **FISSA**

il giorno 4.4.2023 ore 10:15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'apposita stanza posta nell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

### **ASSEGNA**



ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o di rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

**DISPONE**

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 20.12.2022

L'Estensore

*Dott.ssa Domenica Capezzerà*

Il Presidente

*Dott. Elio Bongrazio*

